

# LegnanoNews

Le news di Legnano e dell'Alto Milanese

## Il quesito referendario sulla cannabis è stato bocciato

Tomaso Bassani · Wednesday, February 16th, 2022

La **Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile** il quesito referendario sulla depenalizzazione della **coltivazione della cannabis**.

I promotori del referendum si erano spesi per cancellare le pene per chi coltiva cannabis (carcere da 2 a 6 anni e multa da 26mila a 260mila euro) e la sanzione amministrativa della sospensione della patente.

“Il referendum non era sulla cannabis, ma sulle sostanze stupefacenti – ha detto il Presidente della Corte Amato -. Si faceva riferimento a sostanze che includono papavero, coca, le cosiddette droghe pesanti. E questo era sufficiente a farci violare obblighi internazionali”.

Ecco il contenuto tecnico del quesito referendario depositato dai promotori:

Il quesito referendario riferito al Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al d.P.R. 309/1990, è stato formulato con il duplice intento di intervenire sia sul piano della rilevanza penale sia su quello delle sanzioni amministrative di una serie di condotte in materia di droghe.

In primo luogo si propone di depenalizzare la condotta di coltivazione di qualsiasi pianta\* intervenendo sulla disposizione di cui all'art. 73, comma 1, e di eliminare la pena detentiva per qualsiasi condotta illecita relativa alla Cannabis e alle sostanze ad essa assimilate (Tab. II e IV), con eccezione della associazione finalizzata al traffico illecito di cui all'art. 74, intervenendo sul 73, comma 4.

Sul piano amministrativo, infine, il quesito propone di eliminare la sanzione della sospensione della patente di guida e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori attualmente destinata a tutte le condotte finalizzate all'uso personale di qualsiasi sostanza stupefacente o psicotropa, intervenendo sull'art. 75, comma 1, lettera a).

\*si mantengono le condotte di detenzione, produzione e fabbricazione di tutte le sostanze che possono essere applicate per le condotte diverse dall'uso personale.

This entry was posted on Wednesday, February 16th, 2022 at 6:31 pm and is filed under [Italia](#)

---

You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.